

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U E B



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91 del 30 novembre 2017

OGGETTO: Non ammissione parziale alla massa passiva dell'istanza (prot.137 del 30/01/2015) presentata dal [REDACTED].

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 18,50, nella sede comunale di Corso Umberto I, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente		X
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione il dr.ssa Francesca Lo Bue Responsabile Apicale Direzione VII, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,
premessò

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n.5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e

[Handwritten signatures]

dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA la seguente istanza di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.: n.137 del 30/01/2015;

Creditore: 


Oggetto del credito: Servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Importo richiesto: € 22.165.138,57;

VISTE le attestazioni prodotte dai Responsabili del Servizio, ai sensi dell'art.254, comma 4, del TUEL, dalle quali si evince che il credito non può essere ammesso integralmente alla massa passiva, per l'importo di euro 22.165.138,57 ma si riconosce un credito nella misura di euro 775.078,08;

VISTA la nota prot. 666 del 25/10/2017 (allegato A), trasmessa a mezzo PEC il 26/10/2017, con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego parziale di euro 21.390.060,5 ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n. 241;

considerato

che entro il termine perentorio di 10 giorni il  non ha fatto pervenire osservazioni né tantomeno documentazione integrativa in riferimento alla sua istanza di ammissione alla massa passiva

rilevato

che la suddetta richiesta non può pertanto essere ammessa totalmente, per le motivazioni, in questa delibera confermate, già espresse nella richiamata comunicazione di preavviso di diniego parziale, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra nella misura di euro 21.390.060,5 per le motivazioni in premessa riportate;

di ammettere alla massa passiva l'istanza di cui sopra nella misura di euro 775.078,08;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della deliberazione al richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 19,00

La Commissione Straordinaria di liquidazione

Il Presidente


Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente

Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Verbalizzante

D.ssa Francesca Lo Bue



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Prot.n.666

25 ottobre 2017

[REDACTED] t

Spett.le
[REDACTED]

Oggetto: Istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di Euro 22.165.138,57 assunta a protocollo n.137 del 30/1/2015 di questo Organismo Straordinario di Liquidazione – Comunicazione di preavviso di parziale diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241

Esaminata l'istanza di ammissione alla massa passiva identificata in oggetto si comunicano i motivi ostativi per l'accoglimento totale dell'istanza, che si riportano, facendo riferimento, nel prospetto che segue, a ciascun punto dell'istanza:

Punto	Motivi del parziale e/o totale diniego
1	Non si può riconoscere il debito in quanto il bilancio relativo all'esercizio 2007 ha perso validità a seguito della dichiarazione di nullità della relativa delibera di adozione da parte dell' [REDACTED] avvenuta con sentenza n. 170/2014 del Tribunale di Termini Imerese
2	Non si può riconoscere il debito in quanto il bilancio relativo all'esercizio 2008 ha perso validità a seguito della dichiarazione di nullità della relativa delibera di adozione da parte dell' [REDACTED] avvenuta con sentenza n. 170/2014 del Tribunale di Termini Imerese
3	Non si può riconoscere il debito in quanto il bilancio relativo all'esercizio 2009 ha perso validità a seguito della dichiarazione di nullità della relativa delibera di adozione da parte dell' [REDACTED] avvenuta con sentenza n. 170/2014 del Tribunale di Termini Imerese;
4	All' importo della anticipazione regionale di € 2.922.434,72 del 27/12/2011 indicato, deve essere aggiunta la somma di € 5.186.225,65, come da nota del [REDACTED] prot. 5366/pec del 28/11/2015 per un totale di € 8.108.660,37, mentre da approfondimenti istruttori degli Uffici con il competente Assessorato Regionale all'Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - è emerso che il totale delle anticipazioni concesse e da recuperare ammonta ad € 10.468.971,02.
5	Non si può riconoscere il debito in quanto non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa.
6	Non si può riconoscere il debito in quanto non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa.
7	Non si può riconoscere il debito in quanto il bilancio consuntivo relativo all'anno 2010, pur essendo stato redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei sindaci, non è stato approvato, altresì non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa pertanto non vi è certezza del costo..
8	Non si può riconoscere il debito in quanto il bilancio consuntivo relativo all'anno 2010, pur essendo stato redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei sindaci, non è stato approvato e, non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa, pertanto non vi è certezza del costo.
9	Non si può riconoscere il debito in quanto non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa.
10	Non si può riconoscere il debito in quanto il relativo bilancio di esercizio non è stato approvato e la somma non è stata fatturata.
11	Non si può riconoscere il debito in quanto a fronte di un costo del servizio dichiarato per l'anno 2011 di € 5.956.779,19 sono stati liquidati € 4.234.450,36; il bilancio di esercizio non è stato approvato e non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa
12	Non si può riconoscere il debito in quanto il relativo bilancio di esercizio non è stato approvato e la somma non è stata fatturata.
13	Con la determina di liquidazione n 304/2012, che per il periodo indicato(luglio 2012) si presume faccia riferimento alla fattura 742/2012, sono stati liquidati € 240.000,00. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa con la stessa veniva pagato ciò che il [REDACTED] forniva, ossia la manodopera,

	liquidando le spettanze mensili, comprensive degli oneri riflessi, del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio, con determinazione n. 10 del 23/02/2010 dichiarava di non essere più in grado di svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 64.590,59, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
14	Con determinate di liquidazione numeri 68, 97, 129, 130, 188, 202, 206, 252/2012, che per il periodo indicato, primo semestre 2012, si presume facciano riferimento alla fattura 787/2012, sono stati liquidati € 1.224.065,08. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa con la stessa veniva pagato ciò che il ██████████ forniva, ossia la manodopera, liquidando le spettanze mensili comprensive degli oneri riflessi del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio con determinazione n. 10 del 23/02/2010 dichiarava di non essere più in grado di svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 387.534,54, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
15	Con la determina di liquidazione n 336/2012, che per il periodo indicato, agosto 2012, si presume faccia riferimento alla fattura 808/2012, sono stati liquidati € 250.000,00. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa, con la stessa veniva pagato ciò che il ██████████ forniva, ossia la manodopera, liquidando le spettanze mensili, comprensive degli oneri riflessi, del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio, con determinazione n. 10 del 23/02/2010, dichiarava di non essere più in grado di svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 64.590,59, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
16	Con la determina di liquidazione n 379/2012, che per il periodo indicato, settembre 2012, si presume faccia riferimento alla fattura 885/2012, sono stati liquidati € 250.000,00. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa, con la stessa veniva pagato ciò che il ██████████ forniva, ossia la manodopera, liquidando le spettanze mensili, comprensive degli oneri riflessi, del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio con determinazione n. 10 del 23/02/2010 dichiarava di non essere più in grado di svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 64.590,59, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
17	Con la determina di liquidazione n 418/2012, che per il periodo indicato, ottobre 2012, si presume faccia riferimento alla fattura 943/2012, sono stati liquidati € 250.000,00. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa, con la stessa veniva pagato ciò che il ██████████ forniva, ossia la manodopera, liquidando le spettanze mensili, comprensive degli oneri riflessi, del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio con determinazione n. 10 del 23/02/2010 dichiarava di non essere più in grado di svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 64.590,59, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
18	Con la determina di liquidazione n 474/2012, che per il periodo indicato, novembre 2012, si presume faccia riferimento alla fattura 964/2012, sono stati liquidati € 250.000,00. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa con la stessa veniva pagato ciò che il ██████████ forniva, ossia, la manodopera, liquidando le spettanze mensili, comprensive degli oneri riflessi, del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio, con determinazione n. 10 del 23/02/2010 dichiarava di non essere più in grado di svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 64.590,59, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
19	Con la determina di liquidazione n 495/2012, che per il periodo indicato, luglio 2012, si presume faccia riferimento alla fattura 985/2012, sono stati liquidati € 240.000,00. Non avendo riscontro di altre indicazioni di spesa con la stessa veniva pagato ciò che il ██████████ forniva, ossia la manodopera, liquidando le spettanze mensili, comprensive degli oneri riflessi, del personale impiegato in questa unità locale. La rimanente quota derivante dall'ipotetico contratto per la gestione non ha nessun atto contabile che ne giustifichi la spesa anche in considerazione che il Consorzio con determinazione n. 10 del 23/02/2010 dichiarava di non essere più in grado di

	svolgere il servizio e, pertanto, metteva a disposizione solo la forza lavoro. Al più possono essere riconosciute le spese generali per € 64.590,59, anche se le stesse dovranno essere valutate e definite a consuntivo per le spese effettivamente sostenute e documentate.
20	Non si può riconoscere il debito in quanto il relativo bilancio di esercizio non è stato approvato e la somma non è stata fatturata
21	Non si può riconoscere il debito in quanto non sono stati forniti documenti giustificativi della spesa, ommissis
22	Trattasi di nota di credito che viene riconosciuta.

In relazione a quanto sopra evidenziato, si riporta prospetto, punto per punto, degli importi ammessi e degli importi esclusi.

N.	Num.	Data	Oggetto	Importo	Importo richiesto a saldo	Importo ammesso	Importo escluso
1	-	-	Perdita d'esercizio anno 2007	3.237.581,00	3.237.581,00		3.237.581,00
2	-	-	Perdita d'esercizio anno 2008	4.768.198,80	4.768.198,80		4.768.198,80
3	-	-	Perdita d'esercizio anno 2009	3.925.794,33	3.925.794,33		3.925.794,33
4	-	-	Anticipazione Regionale del 27/12/2011	- 2.922.434,72	- 2.922.434,72		- 2.922.434,72
5	70	25/7/2008	Dis carica 2008	2.095.373,82	304.206,13		304.206,13
6	95	1/10/2010	Interessi di Mora	153.425,95	153.425,25		153.425,25
7	3	4/1/2011	Servizio R.s. u Dicembre 2010	526.212,30	526.212,30		526.212,30
8	214	31/12/2011	Saldo Servizio anno 2010	49.500,24	49.500,24		49.500,24
9	235	31/12/2011	Smaltimento RSU (competenza del [redacted])	441.183,68	441.183,68		441.183,68
10	-	-	Fattura da Emettere pareggio di Bilancio 2010 art. 8 della Convenzione ed art. 34	5.784.530,67	5.784.530,67		5.784.530,67
11	255	31/12/2011	Saldo Servizio anno 2011	1.997.079,19	1.997.079,19		1.997.079,19
12	-	-	Fattura da Emettere pareggio di Bilancio 2011 art. 8 della Convenzione ed art. 34 dello Statuto	936.564,66	936.564,66		936.564,66
13	742	31/7/2012	Costo Servizio Luglio 2012	483.711,55	243.715,05	64.590,59	179.124,46
14	787	8/8/2012	Costo Servizio I semestre 2012	3.029.916,42	1.152.972,30	387.534,54	765.437,76
15	808	14/8/2012	Costo Servizio Agosto 2012	543.284,08	293.287,58	64.590,59	228.676,99
16	885	4/9/2012	Costo Servizio Settembre 2012	552.127,11	302.130,61	64.590,59	237.540,02
17	943	25/10/2012	Costo Servizio Ottobre 2012	474.028,01	224.071,51	64.590,59	159.480,92
18	964	15/11/2012	Costo Servizio Novembre 2012	487.347,11	237.350,61	64.590,59	172.760,02
19	985	15/12/2012	Costo Servizio Dicembre 2012	495.437,95	255.441,45	64.590,59	190.850,86
20	-	-	Fattura da Emettere pareggio di Bilancio 2012 art. 8 della Convenzione ed art. 34 dello Statuto	644.446,03	644.446,03		644.446,03
21	1006	17/12/2012	Integrazione fattura n. 985 del 15/12/2012	388.609,65	99.202,44		99.202,44
22	13	31/12/2013	Nota Credito per differenza su consuntivo costi 2012	- 489.300,54	- 489.300,54		- 489.300,54
TOTALE				27.612.637,09	22.165.138,57	775.078,08	21.390.060,49

Si rappresenta che è possibile presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti che siano ritenuti utili e pertinenti al superamento dei motivi sopraindicati, ostativi all'accoglimento totale dell'istanza, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Qualora non pervengano osservazioni, ovvero queste siano giudicate non pertinenti e/o non accettabili, con apposita motivazione da parte di questo Organo Straordinario di Liquidazione sarà emesso il provvedimento definitivo di diniego parziale.

Ai sensi dell'art.20, comma 2, del DPR 380/2001, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dr. Giuseppe Catalano.

Le osservazioni potranno essere trasmesse all'indirizzo:

Comune di Bagheria – Organo Straordinario di Liquidazione – Corso Umberto I n. 165 90011
Bagheria (PA)
o anche a mezzo P.E.C. all'indirizzo:organostraordinarioliquidazionebagheria@postecert.it

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Originale firmato agli atti

Dr. Raffaele Mazzeo

Dr. Giuseppe Catalano

Dr. Antonio

Gangi



Deliberazione n.91 Non ammissione parziale alla massa passiva dell'istanza (prot.137 del 30/01/2015) presentata dal Co.In.R.E.S. ATO PA4.

Il Segretario

Francesco Lo Bue

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 1 DIC. 2017, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – Sez. Albo Pretorio “on line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art.124, comma 2, del D. Lgs. 267/2000.
Bagheria, li 1 DIC. 2017

Il Segretario

Francesco Lo Bue

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria: www.comune.bagheria.pa.it - Sez. Albo Pretorio “on line”, per quindici giorni consecutivi: dal 1 DIC. 2017 al 16 DIC. 2017

Il Segretario

L'Incaricato

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.4, comma VI° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000. DPR 378/1993.

Bagheria, li 30 NOV. 2017

Il Segretario

Francesco Lo Bue